



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 694 del 14-12-2021

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 83 DEL 14-12-2021

Oggetto: Quantificazione del limite di spesa per personale da assumere con forme flessibili di lavoro ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010,n. 28.

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di dicembre, il Responsabile del servizio
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 8060 DEL 19.12.2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data 31.07.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n.11 in data 23.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Rilevato che a termini dell'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9, D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono essere stipulati “soltanto per comprovare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015: “(...) salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.”

Rilevato inoltre che l'art. 50, c. 4, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa, prevedendo che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono le seguenti:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nel testo vigente, che dispone:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del

settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Atteso che con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha volute porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro; Preso atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non rilevano le disposizioni di cui al D.M. 17 marzo 2020, poiché l'art. 1, c. 1 di quest'ultimo decreto dispone che le norme ivi contenute riguardano esclusivamente “*le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato*”;

Considerato perciò che, al fine di determinare la soglia di spesa per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è necessario comunque prendere in considerazione il rispetto dei limiti di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, attualmente in vigore;

Preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 43 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, c. 2, D.L. n. 66/2014, nella parte in cui si applica «*a decorrere dall'anno 2014*», anziché «*negli anni 2014, 2015 e 2016*».

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dall'art. 11, c. 4-quater, D.L. n. 90/2014, dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Preso atto che il Comune di Valle Castellana è in regola con il rispetto dei limiti delle spese di personale di cui al comma 557-ter dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Atteso dunque che il limite di spesa per assunzioni a tempo determinato è pari alla spesa effettiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009;

Atteso che la spesa del personale 2021 è stata pari ad € 359.450,28 e che non è stata sostenuta alcuna spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto è esclusa da tale calcolo la spesa sostenuta per esercizio delle funzioni di polizia locale;

Atteso che per “*spesa sostenuta*” deve intendersi la spesa impegnata a carico del *bilancio dell'esercizio* di riferimento, assumendo il dato contabile degli impegni risultanti dal conto del bilancio, in analogia con quanto affermato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 2/2010;

Viste le risultanze del rendiconto della gestione dell'esercizio 2009;

Ritenuto di computare nel limite di spesa in oggetto:

- le spese sostenute per personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004;
- le spese sostenute per personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'art. 1, c. 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145;

Ritenuto di escludere dal suddetto limite:

- le spese per personale integralmente finanziato con contributi comunitari o privati; e pertanto di computare e di escludere tali voci sia dalla spesa del 2009 sia dal limite del 2022 e anni successivi;

Atteso che le spese sostenute per forme flessibili di lavoro nell'anno 2009 e il conseguente limite di spesa per l'anno 2022 e successivi risultano come segue:

Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni, CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009	% ammessa	Limite di spesa
1	Tempo determinato	€		
2	Co.co.co.	€ 130.141,00		
3	Contratti formazione lavoro	€		
4	Altri rapporti formativi	€		
5	Somministrazione di lavoro	€		
6	Lavoro accessorio (<i>voucher</i>)	€		
7	Convenzioni	€		
TOTALE		€ 130.141,00	100%	€ 130.141,00

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di prendere atto che il Comune di Valle Castellana è in regola con il rispetto dei limiti delle spese di personale di cui al comma 562 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e pertanto il limite di spesa per assunzioni a tempo determinato è pari alla spesa effettiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009, come di seguito indicato:

Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni, CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009
1	Tempo determinato	€
2	Co.co.co.	€ 130.141,00
3	Contratti formazione lavoro	€

4	Altri rapporti formativi	€		
5	Somministrazione di lavoro	€		
6	Lavoro accessorio (<i>voucher</i>)	€		
7	Convenzioni	€	% ammessa	Limite di spesa
TOTALE		€ 130.141,00	100%	€ 130.141,00

2) di dare altresì atto che, sia con riferimento alla spesa 2009 sia con riferimento al limite di cui sopra:
sono incluse:

- le spese sostenute per personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004;
- le spese sostenute per personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'art. 1, c. 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145;

sono escluse:

- le spese per personale integralmente finanziato con contributi comunitari o privati;
- le spese di personale per le funzioni elettorali interamente a carico di altre pubbliche amministrazioni;
- le spese per assunzioni a tempo determinato per la tutela e lo sviluppo dei beni culturali;

3) di accertare che le spese previste a carico del bilancio di previsione dell'esercizio 2022:

- sono coerenti con i limiti di cui al precedente punto 1);

4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è la dipendente Di Vittorio Priscilla;

5) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;

6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 14-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni